

QUESITI E RISPOSTE in materia di GIOCHI, VIDEOGIOCHI, GIOCHI ON-LINE Settembre-Dicembre 2025

	QUESITO	RISPOSTA
1	<p>Per l'apertura di una SALA LAN, dove, previo pagamento di una quota di ingresso, è possibile usufruire di Pc e console per giocare a diversi tipi di videogame competitivi, è corretto far presentare richiesta di apertura con oggetto "sala giochi ex art.86 TULPS c.1"?</p>	<p>Un locale è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'Articolo 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) quando si configura come un pubblico esercizio per il gioco del biliardo e/o dei giochi leciti, così come definiti dall'Articolo 110 del medesimo Testo Unico.</p> <p>Gli apparecchi idonei per il gioco lecito sono quelli individuati dai commi 6 e 7 del citato Articolo 110 T.U.L.P.S.</p> <p>Tra questi non rientrano i Pc e le console collegati in reti interne. Infatti, le sale LAN (Local Area Network) sono locali dove le persone pagano per utilizzare postazioni PC o console connessi in rete tra loro, oppure usufruiscono di connessioni <i>internet</i> ad alta velocità per giochi on line.</p> <p>Tenuto conto del notevole sviluppo che hanno avuto nel corso degli anni queste attività, legato anche all'evoluzione tecnologica, sarebbe auspicabile, de iure condendo, un intervento legislativo in materia, anche al fine di evitare pratiche illegittime del gioco d'azzardo.</p> <p>Da ultimo deve essere segnalato che recentemente l'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha operato alcuni sequestri delle suddette sale LAN, in quanto ritenute equiparabili a sale da gioco tradizionali, equiparazione che però non è supportata da un quadro normativo definito e da omologazioni specifiche.</p>

2	La delibera sulle distanze dai luoghi sensibili si applica anche alle sale scommesse?	Sì, qualora nella sala scommesse siano installate slot o VLT. La delibera sulle distanze, infatti, nulla specifica circa il luogo fisico in cui la nuova installazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito dovrebbe avvenire, in quanto questo aspetto non è rilevante ai fini dell'applicazione delle previsioni ivi contenute.
3	I simulatori di guida, che potrebbero rientrare nell'art. 110, comma 7, lett. c-ter, del TULPS, devono rispettare le distanze dai luoghi sensibili come le Slot?	No. A seguito delle modifiche introdotte dalla L. r. n. 11 del 6 maggio 2015, entrata in vigore il 23 maggio 2015, tutte le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, co. 7, del regio decreto n. 773 del 1931 sono state depennate dall'art. 5, co. 1, della L.r. n. 8 del 21 ottobre 2010. Pertanto sono soggette alla normativa della L.r. n. 8 del 2013 nonché della d.g.r. n. 1274 del 2014, posta in tema di distanza dai luoghi sensibili, solo le apparecchiature di cui all'art. 110, co. 6, del TULPS, ovvero VLT e Slot.
4	Gli asili nido devono considerarsi luogo sensibile? Qualsiasi tipologia? Anche quelli privati?	Sì. L'art. 13 della L.r. n. 34 del 29 dicembre 2016 ha introdotto nell'elenco dei luoghi sensibili, di cui all'art. 5, co.1, della L.r. n. 8 del 2013, anche gli " <i>asilo nido d'infanzia</i> ". Quindi, a far tempo dal 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della legge regionale n. 34 del 2016, gli asili nido d'infanzia sono da considerarsi luogo sensibile. In tale dizione sono ricomprese le unità di offerta per la prima infanzia che offrono il servizio di nido, micronido, centro prima infanzia e nido famiglia di cui alla d.g.r. 20588 dell'11 febbraio 2005 "Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di prima infanzia". Sia l'art. 5, co. 1, della L.r. n. 8 del 2013, come integrato dall'art. 13 della Lr. n. 34 del 29 dicembre 2016, sia la suddetta d.g.r. n. 20588 del 2005 non distinguono fra servizi a gestione comunale e quelli a gestione privata. Entrambe le categorie sono quindi da considerarsi luoghi sensibili.